



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 690 del 24/07/2024

Provvedimento con Esecutività:

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ordinaria | |
| | Immediata | Motivazione: |
| | Per Approvazione | Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i. |

OGGETTO

Approvazione ed adozione delle Linee Guida atte a regolamentare gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti dell'A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino



Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE** di **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019 veniva approvato il Regolamento Aziendale per la costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 859 del 27/07/2022 veniva integrato il predetto regolamento per la parte relativa alla regolamentazione degli incentivi dei dipendenti della U.O.C. A.B.S.;

CONSIDERATA

- l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, "in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 78 del 21/06/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la norma di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 che regolamenta la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche;

RILEVATO che

- ai sensi della nuova normativa l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche è effettuata direttamente al personale dipendente senza la confluenza nel Fondo per l'incentivazione attuando in tal modo una notevole semplificazione sul Piano finanziario, burocratico e contabile;

RILEVATO altresì che ancorché il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costruzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, si ritiene necessario tuttavia, regolamentare attraverso linee guida che tengono conto dell'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'Ente;

DATO ATTO che

- i contenuti delle nuove "Linee guida" sono stati condivisi con il Direttore della U.O.C. Area Tecnica ed il Direttore U.O.C. Economico - Finanziario;
- con nota prot. AOM-0010863-2024 del 12-04-2024 il Dirigente della UOS Trattamento economico afferente alla UOC Gestione Risorse Umane ha portato a conoscenza che la proposta del regolamento è stata trasmessa alle OO.SS. del Comparto, della Dirigenza Medica e Sanitaria e della Dirigenza P.T.A. in data 05-04-2024, e che non sono pervenute osservazioni e proposte in merito;

RAVVISATO pertanto la necessità, in attuazione di quanto normativamente previsto, di provvedere ad una regolamentazione dettagliata degli incentivi coerente con l'assetto organizzativo nonché con l'equilibrio di bilancio dell'Azienda;

RITENUTO pertanto di proporre l'approvazione delle "Linee Guida recante norme e criteri di ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche dei contratti pubblici relative a servizi, forniture e lavori che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di rinviare la liquidazione degli incentivi ai Direttori delle U.U.O.O. interessate attraverso propri atti;

Visti i seguenti riferimenti normativi



- Titolo I “I principi generali”, della Parte I “Dei Principi”, del Libro I “Dei Principi della Digitalizzazione, della Programmazione, della Progettazione” del Codice;
- l’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 che disciplina gli incentivi delle funzioni tecniche;

RILEVATO che del presente provvedimento non costituisce alcun onore a carico del bilancio di esercizio;

ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/ U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

- **di approvare** ed adottare le Linee Guida atta a regolamentare i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023;
- **dare atto** che l’entrata in vigore di tale regolamentazioni si intenderà abrogato, ed ogni effetto, qualsiasi altro atto che disciplina la medesima materia ed in contrasto o incompatibile con le disposizioni ivi presenti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, nella sez. “Area Documentale” - “Regolamenti”.



Allegati alla presente:

REGOLAMENTO - LINEE GUIDA- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE nuovo codice dei contratti (Nome File: REGOLAMENTO_-_LINEE_GUIDA-__INCENTIVI_PER_FUNZIONI_TECNICHE_nuovo_codice_dei_contratti.pdf - Impronta: f038b6ce0b3e35fd54262d09d83a47931be16ba8977c276555c4e58b90c163e0);

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Di Gregorio Michele

IL DIRETTORE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Vitale Genoveffa]



IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. **Chiara Di Biase** e dal Direttore Sanitario Dr. **Rosario Lanzetta** ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta da **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.:

C.I.G.:

IMPORTO TOTALE:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Favorevole |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Non Favorevole |
|--------------------------|-----------------------|

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Chiara Di Biase FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Favorevole |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Non Favorevole |
|--------------------------|-----------------------|

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta FIRMATO



DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

- **di approvare** ed adottare le Linee Guida atte a regolamentare i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023;
- **dare atto** che l'entrata in vigore di tale regolamentazione si intenderà abrogato, ed ogni effetto, qualsiasi altro atto che disciplina la medesima materia ed in contrasto o incompatibile con le disposizioni ivi presenti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, nella sez. "Area Documentale" - "Regolamenti".



Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC TECNICO PATRIMONIO;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

Allegati alla presente:

**REGOLAMENTO - LINEE GUIDA- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE nuovo codice dei contratti
(Nome File: REGOLAMENTO_-_LINEE_GUIDA-
__INCENTIVI_PER_FUNZIONI_TECNICHE_nuovo_codice_dei_contratti.pdf - Impronta:
f038b6ce0b3e35fd54262d09d83a47931be16ba8977c276555c4e58b90c163e0);**

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)





SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**LINEE GUIDA PER REGOLAMENTARE GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto | 3 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione..... | 3 |
| Art. 3 - Risorse finalizzate ad incentivi per le funzioni e attività tecniche | 4 |
| Art. 4 - Criteri per la determinazione degli incentivi per le funzioni tecniche..... | 4 |
| Art. 5 - Costituzione del Gruppo di Lavoro | 5 |
| Art. 6 - Limite soggettivo dell'incentivo | 6 |
| Art. 7 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo | 6 |
| Art. 8 - Soggetti destinatari | 7 |
| Art. 9 - Quota del 20 per cento | 8 |
| Art. 10 - Oneri per le attività tecniche per le procedure relative a forniture e servizi..... | 9 |
| Art. 11 - Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di lavori | 10 |
| Art. 12 - Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di servizi e/o fornitori | 10 |
| Art. 13 - Coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro..... | 11 |
| Art. 14 - Accertamento dell'attività svolta e corresponsione dell'incentivo..... | 12 |
| Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei casi o dei tempi d'esecuzione | 14 |
| Art. 16 - Correlazione con altre forme di incentivo..... | 16 |
| Art. 17 - Applicazione delle linee guida | 16 |
| Art. 18 - Norme finali, transitorie e di rinvio..... | 17 |
| Art. 19 - Entrata in vigore..... | 17 |

Art. 1

Oggetto

Le presenti Linee Guida, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, definiscono le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate ad incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 pubblicato nel S.O. n. 12 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023 n. 77 (di seguito "Codice dei Contratti pubblici").

Tali Linee Guida si applicano nel caso di appalti di opere e di lavori pubblici, di servizi e forniture. Per quanto non previsto dal presente atto regolamentare trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
- b) i contratti collettivi nazionali di lavoro (di seguito CCNL).

Con le stesse si intende stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le risorse finanziarie, di cui all'art. 45 del Codice sono costituite dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di servizi e forniture (con esclusione dei contratti di concessione) e di lavori, da ripartire, per ciascun servizio/fornitura o lavoro, tra il R.U.P. e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori.

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, come meglio dettagliato nell'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche, inerenti alle seguenti attività:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile Unico del Progetto;
- Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione di lavori (direttore/i operativo/i, ispettore di cantiere);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;

- Collaudo statico (ove necessario).

In attuazione dell'art. 45 comma 1 del Codice dei contratti pubblici tale allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e le attività elencate saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3

Risorse finalizzate ad incentivi per le funzioni e attività tecniche

Le risorse finanziarie per le funzioni tecniche vengono previste per le singole procedure di appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa nell'ambito dei quali saranno pertanto destinati risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento (2%) dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di gara.

In particolare il fondo è così ripartito:

- a) **L'80 per cento delle risorse di cui al comma precedente, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i collaboratori.** Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro o fornitura, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal Quadro Economico sono stabiliti agli articoli successivi.
- b) **Il 20 per cento delle risorse finanziarie destinate ad incentivo per funzioni tecniche,** escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto per ragioni legate al superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (vedi art. 6), è destinato all'Ente per l'acquisto di beni e tecnologie funzionale a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - 1) La modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - 2) L'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - 3) L'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Parte delle risorse rientranti nel 20 per cento dell'incentivo sono in ogni caso utilizzate:

- 1) Per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- 2) Per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- 3) Per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 4

Criteri per la determinazione degli incentivi per le funzioni tecniche

I criteri e le percentuali per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche vengono individuati secondo le disposizioni appresso indicate.

1. La valorizzazione delle risorse matura solo per procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori ad euro 140.000,00.
Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa per importi inferiori sono esclusi dagli incentivi al fine di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/servizi;
2. Sono quindi escluse, le procedure ad affidamento e le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore.
3. La proroga tecnica di contratti scaduti non costituisce requisito di incentivazione per le funzioni tecniche.
4. Le risorse finanziarie degli incentivi pertanto si costituiscono:

per i servizi e forniture:

- o Per le gare autonome: al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulla piattaforma telematica (per acquisti di valore compreso tra euro 140.000,00 e la soglia comunitaria);
- o Per le gare SORESA S.p.A. o CONSIP S.p.A.: al momento dell'adesione da parte dell'Azienda Ospedaliera alla Convenzione Centralizzata avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi della programmazione e della esecuzione.

per i lavori:

- o *All'approvazione del Quadro Economico in cui è appostata la quota delle risorse:*
 1. Sono esclusi, gli acquisti dei beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'esecuzione del Contratto, e i lavori per i quali sia stato nominato un Direttore dei Lavori;
 2. In caso di procedure inerenti all'acquisizione di beni e servizi o lavori finanziati dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, gli incentivi sono ridotti del 20%, non essendo applicabile a dette procedure il comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;
 3. Il valore degli incentivi per funzioni tecniche relative a lavori e ai relativi servizi di ingegneria e architettura è inserito nel Quadro Economico dell'intervento e capitalizzato a stato patrimoniale.

Art. 5

Costituzione del Gruppo di Lavoro

1. La struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di gara, è individuato con disposizione di servizio, dandone atto nella deliberazione di indizione.
2. Con disposizione di servizio del Dirigente dell'Area Procedente dovrà essere identificato il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori e le tempistiche per provvedere, anche mediante rinvio a disposizioni normative o ad indicazioni contenute nei documenti della procedura nonché le aliquote da destinare ai singoli dipendenti.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con successiva disposizione di servizio, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato

atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo di lavoro.

6. I dipendenti individuati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle ed individuate dal Dirigente dell'Area Procedente.
8. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico (Dichiarazione ai sensi dell'art 35 bis del D.lgs. 165/2001).
9. La disposizione di servizio che individua i componenti del Gruppo di Lavoro deve indicare:
 - a. L'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b. Il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
 - c. L'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo relativo alle funzioni tecniche, non superiore al 2% del medesimo importo;
 - d. Il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - e. Il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di Lavoro;
 - f. Le aliquote da destinare ai singoli componenti.

Il R.U.P. assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

Art. 6

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Nel caso in cui vengano adottati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivabili che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. I lavori, forniture ed i servizi di importo inferiore a euro 40.000 e gli acquisti effettuati senza le procedure comparative;

- c. Gli acquisti di beni e servizi ove non sia individuato il Direttore Esecuzione del Contratto;
 - d. I contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del Codice;
 - e. I lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle Stazioni Appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
 - f. I lavori di ordinaria manutenzione, di non particolare complessità e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale dei lavori pubblici.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

Art. 8

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.
2. I soggetti identificati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche o lavori possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti:
 - coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa";
 - coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento";
 - coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
 - coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività di determinazione della spesa, programmazione delle attività di gestione delle procedure di gara, attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività Seggio di Gara e segreteria Commissione di Gara, stesura verbali di gara, proposta di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto), ivi inclusi coloro che svolgono funzioni accessorie, appartenenti a unità operative diverse non direttamente responsabili ma coinvolte nel procedimento amministrativo (es. attività/pareri legali/contabili correlati alla fase di espletamento della procedura di gara, per un ammontare massimo non superiore al 3% del fondo costituito per la specifica procedura);
 - coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al R.U.P. post stipulazione contratto" (gestione fidejussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti, rendicontazioni flussi, ecc.);
 - coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione" o "Direzione Lavori";
 - coloro che svolgono attività di supporto al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - coloro che svolgono attività di "Collaborazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto" (emissione ordinativi e solleciti ai fornitori, verifica contabile, corrispondenza ordine/DdT/fattura, altre attività correlate) o dei lavori, ivi inclusi coloro che svolgono funzioni accessorie, appartenenti a unità operative diverse non direttamente responsabili ma coinvolte nel procedimento amministrativo (es. attività/pareri legali/contabili correlati alla fase di esecuzione del contratto per un ammontare massimo non superiore al 3% del fondo costituito per la specifica procedura);

- o coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione/collaudo" (a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori o di collaboratori dagli stessi preposti);
3. L'incentivazione inerente ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) sono applicabili anche ai dipendenti di qualifica dirigenziale, limitatamente agli anni 2023 – 2026, così come disposto dall'art.8, comma 5, del D.L. 24 febbraio n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41, e in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
 4. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale, le cui quote di incentivo ad essi teoricamente spettanti in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia, fatte salve le deroghe di cui all'art. 8 comma 5 del Decreto Legge 24/02/2023 n. 13 (convertito dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41) al fine di garantire maggiore efficienza e efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi ed subordinate all'effettiva erogazione delle somme finanziate con i fondi del PNRR.

Art. 9

Quota del 20 per cento

1. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato:
 - a) In ogni caso:
 - I. Per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - II. Per le attività formative inerenti al processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti;
 - III. Promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - IV. Dotazione di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
 - V. Per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - VI. Per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 - b) Nonché per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - I. La modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - II. L'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - III. L'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. La quota di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), è incrementata da:
 - a. La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6;
 - b. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente responsabile di cui all'art. 8;
 - c. La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle Strutture competenti, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 10

Oneri per le attività tecniche per le procedure relative a forniture e servizi

1. Gli incentivi possono essere previsti anche per l'esercizio delle funzioni tecniche relative agli appalti di lavori pubblici, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, e all'acquisizione di servizi e di forniture di beni nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'Esecuzione diverso dal R.U.P., ai sensi del Codice.
2. Il D.E.C. deve essere nominato:
 - a. Per servizi di importo superiore alle soglie comunitarie (art. 8 dell'Allegato 1.2 del Codice)
 - b. Per servizi di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo (art. 32 comma 2 all. II.14 del Codice) trattasi di:
 - i. Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - ii. Prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - iii. Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - iv. Servizi che per ragioni concernenti l'organizzazione interna all'Azienda, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento
 - c. Per i servizi di cui all'art. 32 comma 2 all. II.14 del Codice:
 - i. Servizi di telecomunicazione;
 - ii. Servizi finanziari distinti in assicurativi e in bancari e finanziari;
 - iii. Servizi informatici e affini;
 - iv. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - v. Servizi di consulenza gestionale e affini;
 - vi. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - vii. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
 - viii. Disinfestazione e servizi analoghi;
 - ix. Servizi alberghieri e di ristorazione;
 - x. Servizi legali;
 - xi. Servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - xii. Servizi sanitari e sociali;
 - xiii. Servizi ricreativi, culturali e sportivi.
 - d. Per le forniture superiori alle soglie comunitarie (art. 8 dell'Allegato 1.2 del Codice) ed in ogni caso superiori ad euro 500.000,00 (art. 32 comma 3 all. II.4 del Codice);
 - e. Per le forniture di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo, (art. 8 comma 4 all. I.2 del Codice) trattasi di:
 - i. Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - ii. Prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - iii. Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - iv. Forniture, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 11

Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di lavori

La misura oggettiva delle risorse incentivanti da costituire è rapportata all'importo a base d'asta delle procedure di affidamento. Con riferimento agli appalti di lavori nonché servizi di ingegneria ed architettura le risorse incentivanti vengono stabilite in:

| IMPORTO DEI LAVORI | PERCENTUALE RISORSE |
|--|---------------------|
| Fino alla soglia di rilevanza comunitaria compresa | 2% |
| Importi superiori alla soglia comunitaria e fino a 20 milioni di euro compreso | 1,90% |
| Importi superiori alla soglia comunitaria tra 20 milioni di euro e 50 milioni compreso | 1,80% |
| Importi superiori a 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro compreso | 1,70% |
| Importi superiori a 100 milioni di euro e fino a 150 milioni di euro compreso | 1,60% |
| Importi superiori 150 milioni di euro | 1,50% |

Art. 12

Modulazione delle risorse finanziarie per appalti di servizi e/o fornitori

Con riferimento agli appalti di servizi e/o forniture, la percentuale delle risorse incentivanti viene stabilita in:

| IMPORTO DEI SERVIZI/FORNITURE | PERCENTUALE RISORSE |
|--|---------------------|
| Fino alla soglia di rilevanza comunitaria compresa | 2% |
| Importi superiori alla soglia comunitaria e fino a 0,5 milioni di euro compreso | 1,90% |
| Importi superiori a 0,5 milioni di euro e fino a 1,0 milioni di euro compreso | 1,80% |
| Importi superiori a 1,0 milioni di euro e fino a 5,0 milioni di euro compreso | 1,70% |
| Importi superiori a 5,00 milioni di euro e fino a 20,00 milioni di euro compreso | 1,60% |
| Importi superiori a 20 milioni di euro | 1,50% |

Preso atto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo per le procedure SORESA/CONSIP/Centrali di Committenza individuato nella misura dell'1% ridotto del 50% in caso di adesione a convenzioni SORESA/CONSIP per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018).

Art. 13

Coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

I coefficienti ripartizione dell'incentivo erogabili al personale al netto della quota di accantonamento prevista dalla normativa (20%) è determinata dal Dirigente apicale preposto alla struttura competente, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Servizi e forniture:

| Fasi della procedura | Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota del 20% | Funzione / attività rientranti in ogni fase | Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase |
|----------------------|--|---|--|
| 1. Programmazione | 10% | Responsabile della programmazione | 4% |
| | | Supporto tecnico/amministrativo al RUP | 6% |
| 2. Affidamento | 35% | Responsabile del procedimento/Progetto (RUP) | 10% |
| | | Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico) | 10% |
| | | Predisposizione e controllo procedura di gara | 15% |
| 3. Esecuzione | 55% | Responsabile del Procedimento/Progetto | 10% |
| | | Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto | 10% |
| | | Direzione dell'Esecuzione (DEC) | 15% |
| | | Collaboratori a supporto del RUP e del DEC nella fase di esecuzione del contratto | 15% |
| | | Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione | 5% |
| TOTALE | 100% | | 100% |

Lavori:

| Ripartizione del Fondo per l'appalto di lavori | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| FUNZIONE/ATTIVITA' AFFIDATA | QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE | | | | |
| | 1 fase Programmazione 5% | 2 fase Verifica 15% | 3 fase Affidamento 20% | 4 fase Esecuzione 60% | Totale 100% |
| Responsabile della programmazione | 2% | | | | 2% |
| Responsabile del procedimento/progetto | | 5% | 5% | 10% | 20% |
| Verificatore progettazione | | 6% | | | 6% |
| Direttore dei lavori | | | | 20% | 20% |
| Collaudatore tecnico-amministrativo / Certificatore della regolare esecuzione dei lavori | | | | 5% | 5% |
| Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione | 3% | | | | 3% |
| Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella valutazione preventiva dei progetti | | 4% | | | 4% |
| Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei lavori | | | 15% | | 15% |
| Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione dei lavori e del contratto e del collaudo/certificato di regolare esecuzione | | | | 25% | 25% |
| TOTALE | 5% | 15% | 20% | 60% | 100% |

Art. 14

Accertamento dell'attività svolta e corresponsione dell'incentivo

Terminate le varie fasi di cui si compone il singolo procedimento (programmazione/progettazione, affidamento ed esecuzione), il Responsabile Unico del Progetto certifica:

1. la prestazione effettuata, anche in riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicendare nel tempo per ragioni di servizio, rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è destinatario;
2. la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

3. la competenza e le professionalità dimostrate;
4. la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato;
5. mancanza di conflitti di interesse sottoscritto dai soggetti beneficiari dell'incentivo;

La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal Dirigente dell'Area Procedente competente mediante Determina Dirigenziale, successivamente alla rendicontazione del R.U.P. di cui al comma precedente, secondo le percentuali delle tabelle di cui all'art. 13.

Ai fini della liquidazione il Dirigente | Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata | da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti ed i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Per la fase esecutiva dei contratti di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito.

L'erogazione del compenso avviene al completamento di ognuna delle due seguenti fasi di liquidazione:

- a. Affidamento;
- b. Esecuzione.

L'incentivo sarà, pertanto, liquidato:

- a. Al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva del progetto ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70% dopo la stipula del contratto e nella misura del 30% al rilascio del collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
- b. Al personale al quale è stata assegnato il compito di predisporre gli atti di gara, al RUP ed ai relativi collaboratori, nella misura del 40% dopo la stipula del contratto e nella misura del 60% l'anno successivo rispetto all'aggiudicazione;
 - i. In caso di affidamenti pluriennali, al R.U.P. ed al relativo gruppo di supporto, la seconda parte degli incentivi verrà liquidata la misura percentuale proporzionale al periodo contrattuale o allo stato di avanzamento dei lavori;
- c. Al Direttore dell'esecuzione e relativa struttura di supporto in misura percentuale equamente suddivisa per ciascun anno della fornitura in somministrazione o dell'esecuzione del servizio. In ogni caso, in misura del 10% al rilascio del certificato di verifica di conformità;
- d. Al Direttore dei lavori e relativa struttura di supporto in misura percentuale equamente suddivisa per ciascun SAL rilasciato dalla impresa aggiudicataria. In ogni caso, in misura del 10% al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.

Sotto il profilo quantitativo, in ogni caso, l'incentivo sarà liquidato nel rispetto del limite di cui all'art. 4 del presente Regolamento, come attestato del CUD rilasciato dalla competente U.O.C. Risorse Umane nell'anno successivo a quello di riferimento.

Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale, il Direttore dell'Unità Operativa Competente disporrà un atto di accertamento e liquidazione degli incentivi successivamente all'aggiudicazione e successivamente per la liquidazione degli incentivi relativi alla fase esecutiva dei contratti con cadenza annuale secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito | accertato.

Nel caso di affidamento dei lavori le varianti conformi all'art. 120, comma I, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo comprensivo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

L'atto per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso al Direttore della U.O.C. Risorse Umane con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che:

- 1) Nel caso in cui nell'ambito di una stessa procedura le prestazioni vengono svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;
- 2) Nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una stessa procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire dal singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) Le quote parti del compenso incentivante corrisponderanno a cui si sommano le relative percentuali.

L'importo dell'incentivo - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'IRAP, corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Nel caso di appalti gestiti con metodi e strumenti digitali, il limite relativo al trattamento complessivo annuo lordo è incrementato del 15% in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la S.C. Risorse Umane:

- monitorizza con periodicità almeno semestrale l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
- annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni, e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente per funzioni tecniche anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, massima erogabile in base alla normativa vigente.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi d'esecuzione

Servizi e forniture:

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene / servizio è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento / andamento del servizio o della fornitura.

Nello specifico, il mancato rispetto dei tempi, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante

per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel Quadro Economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Nel caso di cui al precedente paragrafo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della Struttura Competente all'acquisizione della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., riconducibile al comma 5 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili, lo stesso debba essere sospeso (art. 107, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 121 del D.lgs. 36/2023) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Lavori:

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si determinino dei maggiori tempi in sede di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla Progettazione, alla Direzione Lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata; è fatta salva la fattispecie in cui i maggiori tempi sia determinati da aspetti organizzativi a carattere generale dell'Istituto.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel Quadro Economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al progettista, al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore) al Responsabile del Procedimento, al progettista, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% |
| Costi di realizzazione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 20% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 40% |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 60% |

Art. 16

Correlazione con altre forme di incentivo

Il riconoscimento delle somme erogate ai sensi del presente atto regolamentare non osta al riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. per il personale dipendente non avente qualifica dirigenziale con il limite massimo indicato nell'articolo precedente.

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.

Le disposizioni del presente atto regolamentare valgono anche per il personale che sia titolare di una funzione che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

Art. 17

Applicazione delle linee guida

Le presenti linee guida si applicano alle acquisizioni di servizi, forniture e lavori per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con codesta Azienda con ruolo di azienda capofila) sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dal 1° luglio 2023 a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie mediante il Quadro Economico.

Per le procedure avviate prima di tale data resteranno soggette alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 anche per le fasi successive (esecuzione e collaudo) secondo quanto previsto dall'art. 226 comma 2 del Codice per le quali pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina di cui al previgente Regolamento approvato con deliberazione n. 256/2019 ed integrazione con deliberazione n. 859/2022.

Art. 18

Norme finali, transitorie e di rinvio

Qualora le presenti linee guida risultassero incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esse dovranno considerarsi automaticamente modificate in conformità alle nuove norme, se esse risultano automaticamente applicabili.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida, si fa riferimento al D. Lgs. 36 del 31.03.2023 e alle specifiche norme in materia sia nazionali sia regionali nonché ai regolamenti vigenti nell'Azienda.

Art. 19

Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda e restano permanentemente pubblicate sul sito internet dell'Azienda – Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. Il presente atto regolamentare è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, si applica nel caso di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto di approvazione dello stesso.